

PUNTO N. 7 – MOZIONE PROT. N. 1170 DEL 19.01.2017 AVENTE AD OGGETTO “RIGETTO DOMANDE PER L’ISCRIZIONE ALL’ANAGRAFE PRESENTATE DA SOGGETTI MUNITI DEL SOLO PERMESSO DI SOGGIORNO PER RICHIEDENTI ASILO” PRESENTATA DAL CONSIGLIERE COMUNALE PEDROTTI DAVIDE

Lascio la parola per l'esposizione al Consigliere Pedrotti. >>

Parla il Consigliere Pedrotti

<< Sì, grazie. C'è un po' di luce qua... Gli ultimi dati sulla immigrazione evidenziano un crescente flusso migratorio proveniente dai paesi dell'Africa sub sahariana verso l'Italia, e che tale flusso è destinato ad incrementare nel corso dei prossimi anni, anche in ragione del fatto che in quelle aree è previsto un boom demografico senza precedenti. Il Governo italiano in questi ultimi anni ha già impegnato importanti risorse economiche per questa questione, e che le Prefetture del Veneto, su indicazione del Ministero dell'Interno, stanno provvedendo ad emanare appositi bandi, allo scopo di affidare per lo più a cooperative del settore, la gestione di tutte le attività legate a tale flusso. In queste ultime settimane, a fronte dell'aggravarsi della situazione sopra descritta, sono numerosi i Comuni presso i quali i migranti, in attesa di ottenere lo status di rifugiato dalla competente Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato, e dalla protezione internazionale, richiedono l'iscrizione alle rispettive Anagrafi Comunali. Il rilascio della residenza, così come stabilito dalla vigente Normativa, postula sempre una duplice ed indefettibile verifica da parte dell'Ufficiale di Anagrafe, ovvero l'accertamento della identità di chi presenta la domanda, presupposto soggettivo, nonché la maturazione del requisito della dimora abituale all'interno del territorio Comunale, presupposto oggettivo. Mentre sul presupposto oggettivo non paiono sussistere dubbi interpretativi, per quanto attiene il presupposto soggettivo, esso non pare trovare alcuna deroga in disposizioni speciali per i richiedenti asilo. Cosicché pertanto quest'ultimo deve essere verificato e accertato alla stregua delle regole, le quali impongono come è noto, che quando un soggetto si iscrive nei registri della popolazione residente, vi sia prova certa e inequivocabile circa la sua identità personale; stante altresì il fatto che il medesimo soggetto, in ragione della sola residenza, potrebbe ottenere altresì la carta d'identità, e ciò sebbene l'identità del richiedenti asilo non sia stata opportunamente verificata, alla luce del fatto che in tal caso le generalità potrebbero essere raccolte solo attraverso le indicazioni rilasciate dallo stesso soggetto interessato; e beneficiare di effetti giuridici a sè favorevoli. Il permesso di soggiorno per richiesta di asilo, e/o la ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale, sono documenti che, pur muniti di fotografia dell'interessato, e rilasciati dalla competente Questura, non offrono comunque alcuna certezza circa l'effettiva ed inequivocabile identificazione del soggetto richiedente ritrattato nella medesima fotografia, allorché le generalità riportate sono frutto delle sole dichiarazioni rese dall'interessato al momento della registrazione nel sistema di accoglienza. E che quindi le medesime generalità non sono verificate da alcuna Autorità Pubblica, proprio in ragione del fatto che manca qualsivoglia prova certa circa l'effettiva identità dell'intestatario. La vicenda sopra descritta sta determinando estrema incertezza e preoccupazione, sia fra i numerosi Sindaci del Veneto, lasciati di fatto dal Ministero a gestire questa complessa situazione, sia tra i cittadini, in particolar modo fra coloro che vivono in prossimità degli... Parola non comprensibile... in cui vengono accolti i migranti. Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta nelle more di disposizioni ufficiali, e chiarificatrici da parte dei competenti Enti, a rigettare le domande per l'iscrizione alla Anagrafe presentate da soggetti muniti di solo permesso di soggiorno per richiedenti asilo, ovvero di documenti che non comprovino la sussistenza del requisito soggettivo di identificazione. A trasmettere questo documento al Presidente della Repubblica, e al Ministero dell'Interno. >>

Parla il Presidente

<< Grazie per l'esposizione, risponde alla mozione il Sindaco. >>

Parla il Sindaco

<< Allora intanto, preliminarmente leggerei le motivazioni con le quali la responsabile dell'Area Servizi alla Persona, motiva il suo parere contrario alla approvazione della mozione. L'articolo 5 del Decreto Legislativo 18 agosto 2015 numero 142, che titola "Attuazione della Direttiva 2013/33 della UE, recante Norme relative all'accoglienza di richiedenti protezione internazionale, nonché della relativa 2013/32 UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello stato di protezione internazionale", a cui si rimanda integralmente, recita testualmente: "Per il richiedente accolto nei centri o strutture di cui agli articoli 9, 11 e 14, a cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1, ovvero la ricevuta di cui all'articolo 4, comma 3, il centro o la struttura rappresenta il luogo di dimora abituale ai fini della iscrizione anagrafica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, numero 223, e dell'articolo 6, comma 7, del Decreto legislativo 25 luglio 1998, numero 286. Si precisa che ad oggi non è pervenuta al Servizio Demografico alcuna richiesta di iscrizione anagrafica in tal senso. Qualora venissero presentate richieste di residenza ricadenti nella casistica in oggetto, il Servizio si atterrà a quanto previsto dal citato Decreto.

La mozione presentata dal Consigliere Pedrotti, si basa sostanzialmente su due presupposti: il primo è che esistano delle difficoltà per l'Ufficiale di Anagrafe ad accertare il requisito soggettivo su cui basare la residenza, requisito soggettivo che egli definisce come l'accertamento dell'identità di chi presenta la domanda. Il secondo presupposto è che non vi siano disposizioni ufficiali circa il rilascio della residenza ai richiedenti protezione internazionale. Entrambi i presupposti sono a mio giudizio errati; infatti, secondo costante giurisprudenza viene distinto un elemento oggettivo, costituito dalla stabile permanenza in un luogo, e un elemento soggettivo inteso come l'espressione di volontà di rimanere in quel luogo. E quindi non come l'accertamento di identità di chi presenta la domanda. In questo senso per esempio, abbiamo la Sentenza della Cassazione del 5 febbraio 85 numero 791, Cassazione 14 marzo 86 numero 1738, Cassazione 21 gennaio 55 numero 1925, Cassazione 17 ottobre 55 numero 3526, Cassazione 17 gennaio 72 numero 126 e altre. Questo per quello che riguarda quindi il primo presupposto. Per quello che riguarda il secondo presupposto, esiste un corposo documento, 55 pagine, del Ministero degli Interni servizio SPRAR Che illustra proprio le modalità per il rilascio della residenza ai richiedenti protezione internazionale, in attuazione della Costituzione italiana, della Legge e degli articoli 26 e 27 della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 51, recepita in Italia con Legge 772 del 54. Visto quanto precede, prescindendo da altre considerazioni o valutazioni nelle premesse e contenuti della mozione, chiedo al Consiglio di respingerla. >>

Parla il Presidente

<< Se ci sono interventi; Consigliere Aliprandi. >>

Parla il Consigliere Aliprandi

<< Sì, buonasera a tutti, io volevo fare due domande; la prima al Consigliere Pedrotti che ha presentato la mozione, la seconda al Segretario. Al Consigliere Pedrotti vorrei chiedere, visto che penso che questo schema di mozione bene o male non sia stato presentato solo a Pescantina, la tematica non è esclusivamente presentata nel nostro Comune, se è a conoscenza di altri Comuni dove invece questo incipit ha avuto un esito positivo, e di conseguenza è stata adottata. E, seconda cosa, invece per la Segretaria, volevo capire, ma come organo politico, quindi Consiglio Comunale, visto e considerato che esistono delle Norme di Legge che l'Ufficio Anagrafe deve rispettare, siamo tenuti a esprimerci in un senso o nell'altro, o rispetto a una tematica, a una dinamica, e comunque al rispetto della Norma di Legge; io credo che tutt'al più, se si volesse andare in una direzione diversa, si dovrebbe cambiare prima la Legge. Cioè, un organo politico di Pescantina, non credo che abbia la

potenzialità di dare indicazioni a un organo tecnico su cosa fare o non fare. Quindi credo anche di, vorrei chiedere anche se effettivamente questa tematica dovrebbe essere stata messa all'attenzione nostra, insomma. >>

Parla il Presidente

<< Beh, allora, trattandosi di mozione, è chiaro che viene discussa in Consiglio Comunale; se poi è una mozione che nella sostanza presenta la sua illegittimità, voglio dire nel senso, cioè è un adempimento di legge, quindi non è che ci sia arbitrarietà; tant'è, io per dire...>>

Parla il Consigliere Aliprandi

<< Presidente, io però ho chiesto chiarimenti a Pedrotti...>>

Parla il Presidente

<< Sì, sì, no no, era solo per dire che viene come mozione in Consiglio Comunale, perché diciamo è di competenza del Consiglio discuterla la mozione. Poi se nella sostanza presenta una illegittimità, lascio la parola alla Segretaria. >>

Parla il Segretario

<< Beh, nella domanda c'è anche la risposta; ovviamente non possiamo qui in Consiglio Comunale approvare una mozione che chiede di disapplicare una Legge; cioè, c'è una Legge dello Stato. Io non so se il Consigliere Pedrotti fosse a conoscenza, ma è responsabile, non ha fatto altro... l'ha letta... Allora il responsabile ovviamente conosceva la Legge, ha anche sentito la Prefettura rispetto a questa tematica, che ovviamente è una tematica che interessa adesso tutti i Comuni. Ma la risposta è che il Consiglio Comunale non potrebbe nella maniera più assoluta dare indicazione al responsabile di non applicare una Legge dello Stato; se lo facesse, ovviamente ci sarebbero anche dei profili, come dire, di illegittimità dell'atto, ma in ogni caso il responsabile non dovrebbe in ogni caso attenersi a quello che è il Consiglio, perché la Legge c'è, quindi rispetto a quanto veniva segnalato nella mozione non c'è un vuoto normativo su questa situazione da lei evidenziata, e viene applicata. I problemi interpretativi sono altra storia. Io non so se ci sono, come dire, anche applicazioni diverse nell'ambito dei vari Comuni; questo adesso non ve lo so dire, però la Norma esiste, e l'Ufficiale di Anagrafe deve attenersi assolutamente alla Legge dello Stato. Questo...>>

Parla il Presidente

<< Grazie Segretario, non so se vuole rispondere...>>

Parla il Consigliere Pedrotti

<< Sì, no no, da parte mia non le so dire i Comuni, perché non mi sono interessato, in cui è già stata portata, se è stata votata favorevolmente, o se è stata votata negativamente logicamente. Dal punto di vista mio, ripeto, magari entriamo adesso in una sfera giuridica, che magari sicuramente non è di mia competenza, ma è competenza magari a livello di avvocati. Però io me lo sono letto l'articolo 5 in cui il responsabile diciamo, si fa riferimento per non dare il parere favorevole a questa mozione. E sinceramente mi sembra che parla esplicitamente, parla esplicitamente di realtà soggettive, e non oggettive. Cioè nel senso, parla di sapere dove risiede, dove risiede il soggetto, che logicamente sarà un centro di accoglienza, però sull'identità da quanto ho capito io, non viene fatto riferimento all'identità del soggetto, cioè come venga identificata, cioè che venga prima identificata dalla Commissione territoriale l'identità vera del soggetto, prima di poter permettere che il soggetto venga iscritto all'Anagrafe. >>

Parla il Presidente

<< Bene, se ci sono altri interventi, altrimenti passerei alla votazione della mozione, anche se ha dei presupposti, come diceva la Segretaria, che giuridicamente non sono sostenibili, se ci sono altri interventi, altrimenti passerei alla votazione. Se non ci sono interventi... Dichiarazione di voto. >>

Parla il Consigliere Aliprandi

<< Io non partecipo alla votazione, perché come ho espresso prima nel mio intervento, secondo me era una tematica che non doveva essere portata all'attenzione del Consiglio, perché non deliberabile, quindi non voterò. >>

Parla il Presidente

<< Chiedo scusa, ti assenti dalla votazione, non sei presente quindi... Assente... Consigliere Serpelloni. >>

Parla il Consigliere Serpelloni

<< Mi associo al Consigliere Aliprandi. >>

Parla il Presidente

<< Io voto favorevole, rimango basito dell'atteggiamento dei 2 Consiglieri, che non partecipano. Voto favorevole al respingimento della mozione. >>

Parla il Presidente

<< Allora, se non ci sono dichiarazioni di voto, i presenti sono 12 perché non ci sono i 2; allora, chi è favorevole all'accoglimento della mozione presentata dal Consigliere Pedrotti, alzi la mano. Pedrotti. Contrari? 11. No, 10, 1, 2, 3, 6, 9 ...9... Contrari? Era Pedrotti. Astenuti? No, favorevoli. Astenuti, scusa perché i contrari... Astenuti, allora Fornaser e Marchiori. La mozione viene respinta.